



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 228
del 27/07/2017

Oggetto:
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **Luglio** alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) COSTA ELIO	Sindaco	SI
2) BELLANTONI RAIMONDO	Vice Sindaco	SI
3) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Assessore	SI
4) CONSOLE DOMENICO	Assessore	SI
5) PUGLIESE LAURA	Assessore	SI
6) LOMBARDO LORENZO	Assessore	SI
7) MANDUCA RAFFAELE	Assessore	SI
8) RIGA SILVIA LARA	Assessore	NO

Presenti n. 7 Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune **DOTT. MICHELE FRATINO**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati in allegato all'originale del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-
- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
 - lo scopo del processo di razionalizzazione è di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”;
 - il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
 - eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
 - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenimento dei costi di funzionamento;
 - il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una “relazione” nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano;
 - la stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che i Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
 - 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
 - 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che il Comune di Vibo Valentia con deliberazione consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013, ha inteso dismettere tutte le partecipate dell'Ente e che – a fronte di tale atto – non si è proceduto da parte della precedente amministrazione, non ricorrendovi la fattispecie, ad approvare il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie nei termini normativi previsti del 31.03.2015;

Rilevato che si è conclusa positivamente solo la vendita delle quote societarie della società “ S.A.C.A.L. S.p.A.”; mentre per le rimanenti società “ Vibo Sviluppo”, “Progetto Magna Graecia” e “ Consorzio per lo sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia” la vendita è stata infruttuosa, quindi le stesse sono state invitate a procedere alla liquidazione delle quote entro 12 mesi in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, così come previsto dal comma 569 dell'art. 1 della L. 147/2013;

Considerato che l'Ente ha rinnovato la richiesta - già a suo tempo inoltrata e reiterata - rivolta alle società, di liquidare il valore della quota in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437 - ter, secondo comma, del codice civile, invitandole altresì, ove mai non avessero provveduto, a formalizzare all'interno di ciascuna Assemblea dei soci;

Ritenuto, alla luce di quanto detto, che dall'esame ricognitivo di tutte le società partecipate, il Comune di Vibo Valentia non detiene ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., alcuna partecipazione in società, in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett.

e), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione in data 21/04/2016 prot. n. 19515 ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. Di proporre al Consiglio Comunale “di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertando che il Comune di Vibo Valentia, ha già provveduto a porre in essere tutti gli atti necessari per la dismissione delle stesse, dando atto pertanto, che l'Ente non detiene partecipazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 611 della L. 190/2014 e s.m.i., in quanto gli effetti indotti dalla norma imperativa pubblicistica, sono identificabili nella cessazione per legge del rapporto giuridico societario rispetto al socio pubblico che abbia proceduto a porre in essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale;
2. di dare mandato all'Ufficio Avvocatura affinché provveda a porre in essere tutti gli atti necessari nei confronti delle società dismesse al fine di tutelare gli interessi dell'Ente;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Data 26/07/2017 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI</i>
--	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Data 26/07/2017 <i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI</i>
--	---

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to DOTT. ELIO COSTA

Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

*Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO*

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data 27/07/2017, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li, 27/07/2017

*Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO*